

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3631

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARZANO, PASTORELLI

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di soggetti minori da parte di persone conviventi non coniugate, anche dello stesso sesso, o di persone singole

Presentata il 24 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di riconoscere la possibilità di adozione non più solo alle coppie sposate, come previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ma anche alle coppie di persone dello stesso sesso che abbiano contratto un'unione civile, alle coppie di fatto e alle persone singole. Certamente, si deve trattare sempre di persone che siano idonee a crescere, educare e istruire i bambini che vengono affidati loro dalle istituzioni, diventandone padre o madre a pieno titolo. Ma diventare padre o madre, ormai lo sappiamo bene da tempo, non dipende né dal tipo di legame giuridico che lega due persone, né dall'orientamento sessuale delle persone coinvolte nell'adozione.

Ci sono persone che pensano che una vita senza figli non abbia senso. Sono convinte che sia giusto lasciare dietro di sé una traccia e avere almeno un motivo serio per cui svegliarsi la mattina e addormentarsi la sera. Allora organizzano la propria esistenza in modo da conciliare vita lavorativa e vita affettiva, oppure decidono di sacrificare la carriera ai figli e dopo un qualche tempo tutto gira intorno ai bambini da accudire, all'avvenire da costruire e ai valori da trasmettere. Ma ci sono anche persone che la pensano in maniera diametralmente opposta, che si vogliono dedicare interamente alla carriera e al successo personale; che immaginano che i figli siano solo un peso o una

responsabilità troppo grande. Quando qualcuno chiede loro perché non hanno avuto figli, rispondono che è stata una scelta e che nessuno dovrebbe permettersi di giudicarle. Come tante altre cose che nell'esistenza si immagina di poter controllare e di poter decidere, però, anche diventare o no madri o padri è semplicemente qualcosa che accade o no. Ci sono gli incontri che si fanno e le persone che si amano, le opportunità e il caso. Inoltre c'è il passato che ogni persona si porta dentro, l'infanzia che si è vissuta e le cose che si vogliono o no riparare: riprendere il filo interrotto di una narrazione affinché la fine della storia sia diversa oppure rompere definitivamente con l'infanzia ed evitare che la storia si ripeta sempre nello stesso modo.

Avere o non avere figli è uno dei tanti elementi della vita. Una di quelle cose che contribuiscono a fare di ogni persona quello che è, né migliore né peggiore, in fondo, esattamente come il lavoro che si sceglie o che si subisce, o come le persone che si amano, che talvolta sono esattamente come si pensava che dovessero essere, ma che molte volte sono del tutto diverse. Per i figli è lo stesso. Talvolta sono un modo per coronare un sogno e allora ci si dichiara orgogliosi di averli e si indica chi non ne ha con l'etichetta di « infelice ». Talvolta si vorrebbe averli e non arrivano e allora si fa di tutto per riorganizzare la

propria esistenza in modo da colmare differentemente quel vuoto, riuscendo nonostante tutto a essere felici. Talvolta arrivano senza averli voluti e poi si scopre che sono la cosa più bella che sia mai capitata. Ognuno si adatta come può con i fatti della propria esistenza e non è certo la legge che può decidere di escludere le coppie di fatto, le coppie dello stesso sesso o le persone singole dalla possibilità di adottare. Tanto più che di famiglie, ormai, ce ne sono di molti tipi: ci sono famiglie monoparentali e famiglie ricomposte, famiglie composte da padre, madre e figli e famiglie omogenitoriali. Realtà molteplici e diverse che sarebbe assurdo gerarchizzare per decidere *a priori* chi sia o no degno di diventare genitore. E non diciamo questo perché pensiamo che tutto si equivalga, anzi. Lo diciamo perché capita che ci sia sofferenza nelle famiglie tradizionali – coppie sposate con figli biologici – così come capita che invece non ce ne sia. Capita che ci sia sofferenza nelle famiglie omogenitoriali, così come capita che non ce ne sia. Capita che ci sia sofferenza in una famiglia monoparentale, così come capita che non ce ne sia. Ecco perché è necessario che il nostro ordinamento abbandoni l'idea che solo coppie sposate possano adottare e cominci ad adeguarsi alle nuove e diverse formazioni sociali presenti nella società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio, a coppie di persone conviventi anche dello stesso sesso, nonché a persone singole »;

b) al comma 2, le parole: « I coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « Gli adottanti »;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 7, le parole: « coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « adottanti ».

ART. 2.

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « una famiglia affidataria » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti affidatari ».

ART. 3.

1. All'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ai medesimi coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « agli adottanti »;

b) al comma 5, la parola: « coppie » è sostituita dalla seguente: « persone » e dopo la parola: « quella » sono inserite le seguenti: « o quelle ».

ART. 4.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « sentiti i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « sentite le persone »;

b) al comma 2, la parola: « coniugi » è sostituita dalla seguente: « persone »;

c) al comma 3, le parole: « dei coniugi » sono sostituite dalla seguente: « degli »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Se uno degli affidatari muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altra persona affidataria nei confronti di entrambi, con effetto, per la persona deceduta, dalla data della morte »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i componenti della coppia affidataria, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi i componenti stessi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora uno di loro o entrambi ne facciano richiesta ».

ART. 5.

1. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « degli adottanti » sono inserite le seguenti: « o dell'adottante » e dopo le parole: « dei quali » sono inserite le seguenti: « o del quale »;

b) al secondo comma, la parola: « moglie » è sostituita dalla seguente: « persona ».

ART. 6.

1. All'articolo 31, comma 3, lettera *h*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « i coniugi affidatari o i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « la persona o le persone affidatarie o adottanti ».

ART. 7.

1. All'articolo 35, comma 6, lettera *e*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « nella famiglia adottiva » sono sostituite dalle seguenti: « presso la persona o la famiglia adottiva ».

ART. 8.

1. All'articolo 37, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « ai genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al genitore o ai genitori adottivi ».

ART. 9.

1. All'articolo 41, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « nella famiglia dei coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « presso gli ».

ART. 10.

1. All'articolo 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « i coniugi che risultino forniti » sono sostituite dalle seguenti: « le persone che risultino fornite ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0057020